SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 settembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della difesa

DECRETO 24 agosto 1995.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per l'anno 1996 . . . Pag. 3

Ministero delle finanze

DECRETO 29 marzo 1995.

Approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Ente poste italiane per la distribuzione primaria dei valori bollati nell'ambito del territorio nazionale, esclusa la Sicilia . . . . Pag. 3

DECRETO 28 agosto 1995.

Approvazione del modello per la richiesta di applicazione delle imposte sostitutive sulle riserve e sui fondi in sospensione di imposta, nonché sui saldi attivi di rivalutazione . . . . Pag. 5

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO 4 agosto 1995.

Modificazioni al disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Casciotta d'Urbino» . . . . . Pag. 9

DECRETO 10 agosto 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Costa d'Amalfi» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione . . . . Pag. 10

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 4 agosto 1995.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Compagnia Cristoforo Colombo», in Napoli . . Pag. 13

Ministero del tesoro

DECRETO 28 agosto 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata quinquennale, con godimento 15 luglio 1995, quinta e sesta tranche . . . . Pag. 13

DECRETO 28 agosto 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata triennale, con godimento 15 luglio 1995, quinta e sesta tranche . . . . Pag. 15

DECRETO 28 agosto 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° agosto 1995, quinta e sesta tranche . . . . Pag. 17

Ministero della sanità

DECRETO 21 luglio 1995.

Importazioni da Paesi terzi di carni fresche di uccelli corridori detti ratiti . . . . Pag. 19

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 23 giugno 1995.

Ripiano della maggiore spesa autorizzata per l'esercizio 1990 per il pagamento di rate scadute il 31 dicembre 1994 con somme del Fondo sanitario nazionale 1994 - parte corrente. Pag. 22

DELIBERAZIONE 23 giugno 1995.

Rettifica alla deliberazione 13 marzo 1995 concernente il finanziamento di progetti del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 . . . . Pag. 22

DELIBERAZIONE 23 giugno 1995.

Finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. . . . . Pag. 23

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 28 agosto 1995.

Modificazione all'art. 30, comma 6, del regolamento adottato con deliberazione n. 8850 del 9 dicembre 1994, disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare. (Deliberazione n. 9422) . . . . Pag. 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «RECOMBIVAX HB». . . . . Pag. 26

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti le società cooperative . . . . Pag. 26

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 5 settembre 1995 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 26

Regione Umbria: Autorizzazione ad utilizzare in miscela l'acqua proveniente dal pozzo «Rocchetta Quater» insistente nella concessione di acqua minerale «Rocchetta», in Gualdo Tadino . . . . Pag. 27

Università di Perugia: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 27

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno: Nomina del conservatore del registro delle imprese. . . . . Pag. 27

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 24 agosto 1995.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per l'anno 1996.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DEL TESORO E DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 2 della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, della quota annua d'iscrizione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1994, con il quale la suddetta quota annua è stata fissata in L. 15.400 a decorrere dal 1° gennaio 1995;

Vista la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 1994, dalla quale risulta che in tale anno l'indice del costo della vita, da ritenere coincidente con l'indice dei prezzi riferiti ai consumi finali interni delle famiglie (di cui alla tabella EI 3), è aumentato, rispetto al 1993, del 4,7 per cento;

Considerato che si rende necessario aumentare della stessa percentuale, opportunamente arrotondata, la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 1996;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1996, la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in L. 16.100.

Roma, 24 agosto 1995

Il Ministro della difesa
CORCIONE

Il Ministro dell'interno
CORONAS

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

95A5191

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 marzo 1995

Approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Ente poste italiane per la distribuzione primaria dei valori bollati nell'ambito del territorio nazionale, esclusa la Sicilia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 3, con il quale è stata attribuita all'Ente poste italiane l'esclusiva della distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori degli stessi per mezzo delle strutture dello stesso Ente;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, con il quale è stato fissato al 1° gennaio 1995 la data d'inizio del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati da parte dell'Ente poste;

Ritenuto che occorre procedere attraverso apposita convenzione alla disciplina dei rapporti derivanti dall'espletamento del servizio di cui trattasi da parte dell'Ente poste ed alla determinazione dei diritti e dei doveri dello stesso Ente e dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 1247/94 del 24 gennaio 1995;

Considerato che a garanzia degli obblighi assunti con la convenzione l'Ente poste, a norma dell'art. 54 del regio decreto 24 maggio 1924, n. 827, presta la cauzione di lire 4,5 miliardi in buoni postali vincolati a favore dell'Amministrazione finanziaria per cui non sussistono le condizioni per l'abbattimento del 5 per cento del costo complessivo congruito di cui al succitato parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

È approvata la convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze, nella persona del direttore generale del Dipartimento delle entrate, e l'Ente poste italiane, nella persona del suo presidente, per l'espletamento da parte dello stesso Ente del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati come stabilito dall'art. 13, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Detta convenzione allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, è valida per il territorio nazionale, esclusa la Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1995

Il Ministro: FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1995
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 164

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE FINANZE E L'ENTE POSTE ITALIANE PER LA DISTRIBUZIONE E VENDITA DI VALORI BOLLATI SUL TERRITORIO NAZIONALE, ESCLUSA LA SICILIA.

Tra il Ministero delle finanze, rappresentato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate dott. Giuseppe Roxas e l'Ente poste italiane, appresso denominato «Ente poste», con sede in Roma, viale Europa, 190, rappresentato dal presidente prof. Enzo Cardi, si conviene quanto appresso

Art. 1.

La distribuzione primaria dei valori bollati, affidata all'Ente poste dall'art 13, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è disciplinata nell'ambito del territorio nazionale, esclusa la Sicilia, dalle disposizioni riportate nei successivi articoli. La regione siciliana provvederà a stipulare una separata analoga convenzione con l'Ente poste.

Art. 2

Il Ministero delle finanze fornisce all'Ente poste una dotazione iniziale gratuita di valori bollati per un ammontare complessivo di lire 2 000 miliardi relativo all'intero territorio nazionale esclusa la Sicilia. La dotazione per i primi tre mesi dell'anno solare è elevata a lire 3.500 miliardi in considerazione della consistente richiesta di marche per patenti di guida che in tali periodi si verifica

Tale dotazione deve risultare da apposito dettagliato elenco firmato dagli incaricati delle parti contraenti e può essere variata, in più o in meno, dal Ministero delle finanze a seconda delle necessità del servizio Per l'Ente poste detto elenco deve essere firmato dal depositario centrale carte valori postali e dal relativo controllore.

Art 3.

Tutti i valori bollati sono stampati a cura del Ministero delle finanze e sono prelevati dall'Ente poste direttamente presso il deposito generale dei valori bollati di Roma e, per la carta bollata, presso la cartiera dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Foggia.

L'Ente poste allestirà a proprie spese presso il proprio deposito centrale carte valori postali ubicato in Roma, piazza Verdi, il centro di distribuzione dei valori alle casse provinciali P.T. presso le quali verrà costituito il deposito provinciale dei valori bollati.

Il deposito generale valori bollati del Ministero delle finanze fornirà la prima dotazione e le successive richieste dei valori bollati, al deposito centrale carte calori postali che provvederà al confezionamento ed alla spedizione dei valori ricevuti

Art. 4.

L'Ente poste provvede alla distribuzione dei valori prelevati a tutti i depositi provinciali (casse provinciali) e, attraverso questi, agli uffici periferici abilitati dallo stesso Ente alla distribuzione primaria nei confronti dei soggetti autorizzati alla vendita dei valori bollati, distribuzione da effettuarsi tutti i giorni, durante il normale orario di apertura al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno lavorativo del mese Questi ultimi uffici non possono essere di numero inferiore a 1.644.

L'Ente poste si impegna ad adottare un'organizzazione del servizio di distribuzione atta a garantire che in qualsiasi momento gli uffici abilitati alla distribuzione possano far fronte alle normali richieste dei rivenditori. Lo stesso Ente deve fornire al Ministero delle finanze l'elenco di tutti gli uffici di distribuzione, distinti per provincia, e comunicare le eventuali variazioni

L'Ente poste garantisce una costante giacenza nei depositi provinciali di valori bollati almeno pari ad 1/10 delle rispettive dotazioni rapportandola ai vari tagli e specie di valori che compongono la dotazione medesima.

L'Ente poste potrà disporre di detti quantitativi previa comunicazione al Ministero delle finanze, motivando l'utilizzo stesso e richiedendo il ripristino della scorta.

Art. 5.

Presso ogni deposito provinciale ed ufficio periferico incaricati della distribuzione, devono essere annotati (per importi e tipo) tutti i valori ricevuti e distribuiti nella giornata e la relativa documentazione deve essere munita del visto del direttore e degli agli responsabili dei singoli settori.

La documentazione in dotazione agli uffici periferici deve essere vistata dai responsabili dei depositi provinciali

Gli uffici periferici debbono tenere, inoltre, una documentazione sulla quale vanno annotati giornalmente i prelevamenti di valori, distinti per tipo e taglio, effettuati da ciascun rivenditore autorizzato con la specificazione degli aggi riconosciuti secondo legge. È in facoltà del Ministero delle finanze disporre l'adozione di ulteriori scritture ritenute necessarie per il servizio.

La documentazione che può essere compilata anche con procedure automatizzate e conservata a mezzo di microfilmatura o altri idonei supporti, deve essere a disposizione del Ministero delle finanze per due anni oltre quello di lavorazione. In tali casi il visto di cui sopra deve essere apposto dai responsabili del settore.

Presso tutti gli uffici i valori bollati devono essere custoditi in casseforti o armadi blindati e, comunque, con cautele non inferiori a quelle con le quali vengono conservati i valori postali.

I prelevamenti di valori bollati da parte dei rivenditori secondari devono essere effettuati con modelli conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria.

Le somme riscosse dagli uffici periferici devono essere versate sul conto corrente postale di servizio n. 18146001 «Distribuzione valori bollati» intestato al C.C.S B. Lazio.

Art. 6.

Tutti i valori bollati sono assunti in carico dall'Ente poste con prelevamento dal deposito generale dei valori bollati di Roma e dalla cartiera dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sita in Foggia per la carta bollata: di tale prelevamento l'Ente poste è considerato unico diretto responsabile.

I rischi per la perdita, sottrazione, manomissione e distruzione dei valori bollati sia nei depositi che nella fase di distribuzione, a qualsiasi causa imputabili, sono, comunque, a carico dell'Ente poste.

Qualora abbiano a verificarsi i suddetti eventi, a cura dello stesso ufficio presso il quale l'evento si è verificato, ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero delle finanze e alla direzione regionale delle entrate competente per territorio, oltre che agli organi di polizia giudiziaria ed alla autorità giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 7.

Entro il 5 di ogni mese i depositi provinciali (casse provinciali) debbono comunicare alla Direzione generale dell'Ente poste l'ammontare dei valori bollati distribuiti o considerati distribuiti a norma dell'art. 6, comma 2, dagli uffici periferici da essi dipendenti nel mese precedente, con la spedizione degli aggi da tali uffici riconosciuti ai rivenditori secondari ivi compresi gli aggi trattenuti per i valori venduti direttamente. Analoga comunicazione deve essere effettuata al deposito generale dei valori bollati di Roma

L'Ente poste si obbliga ad effettuare entro il giorno 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un importo pari alla somma dell'ammontare dei valori distribuiti dai dipendenti uffici periferici nel mese precedente, ove occorra possono essere effettuati rifornimenti anche nel corso del mese.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati di Roma, prelevando dal c/c postale di cui all'ultimo comma dell'art. 5 e versando anticipatamente ad ogni ordinazione, sugli appositi capitoli di bilancio il relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, al netto sia delle provvigioni riconosciute all'Ente poste con la presente convenzione sia degli aggi per legge spettanti ai soggetti autorizzati alla vendita.

Gli estratti delle quietanze nonché le dichiarazioni attestanti l'ammontare delle somme trattenute per provvigione e per aggi, unitamente all'elenco dei valori richiesti, devono essere consegnati al deposito generale dei valori bollati di Roma, che provvede alla consegna di quanto richiesto previo rilascio di apposita ricevuta.

Qualora il pagamento di quanto dovuto avvenga, per ingiustificati motivi, oltre il termine stabilito al comma 2 del presente articolo, l'Ente poste deve corrispondere, per ciascun giorno di ritardo non giustificato, una penalità nella misura del 10% su base annua dell'importo non versato

Art. 8.

Tutte le spese, nessuna esclusa, successive alla consegna dei valori bollati da parte del deposito generale dei valori bollati di Roma o della cartiera dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Foggia, comunque occorrenti per lo svolgimento del servizio di distribuzione dei valori bollati, sono a carico dell'Ente poste. Questo è tenuto a fornire tutte le notizie relative al servizio, comprese quelle d'ordine statistico, che il Ministero delle finanze ritiene di acquisire. Nessuna disposizione d'indole generale, che non sia prevista dalla presente convenzione, può essere emanata dall'Ente poste senza la preventiva approvazione del Ministero delle finanze.

Art. 9.

A norma dell'art 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'Ente poste può effettuare la vendita al pubblico delle sole marche di concessione governativa per patenti e per passaporti.

L'Amministrazione delle finanze può vendere direttamente, attraverso i propri uffici periferici, valori bollati di ogni specie.

Art. 10.

A titolo di corrispettivo dei servizi prestati a norma della presente convenzione, all'Ente poste competono:

a) la provviggione dell'1,67% sull'ammontare dei valori distribuiti. Tale provvigione è trattenuta dall'Ente poste, congiuntamente all'aggio riconosciuto ai rivenditori secondari dei valori bollati;

b) l'aggio del 2% per la vendita al pubblico delle marche di concessione governativa per patenti e passaporti.

La provvigione di cui alla lettera *a)* deve essere revisionata a norma dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sulla base del giudizio di congruità espresso annualmente da un'apposita commissione ministeriale nominata dal Ministro delle finanze.

In caso di aumento o riduzione dei tributi da corrispondersi anche a mezzo di valori bollati, le parti, valutati i riflessi che dette modifiche producono sull'ammontare delle provvigioni, concordano la variazione da apportare alla misura della provvigione, in maniera da assicurare all'Ente poste un'entrata equivalente a quella che l'Ente medesimo avrebbe conseguito se le variazioni dei tributi non si fossero verificate.

La stessa procedura va adottata nel caso in cui vengano introdotti o soppressi tributi da corrispondersi a mezzo di valori bollati o vengano modificate le forme di pagamento dei medesimi.

Non si procede alla revisione della misura della provvigione qualora le oscillazioni degli ammontari delle provvigioni non superino in più o in meno il 2%. In caso di variazione in meno di deve, comunque, tener conto dei maggiori costi sopportati dall'Ente poste.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, l'Ente poste costituisce un deposito cauzionale di lire 4,5 miliardi in buoni postali fruttiferi intestati all'Ente stesso con annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 11.

Il Ministero delle finanze esercita il controllo sulla gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati a mezzo di propri funzionari autorizzati dallo stesso Ministero e dalla competente direzione regionale delle entrate L'Ente poste e gli uffici da esso dipendenti debbono, pertanto, mettere a disposizione dei predetti funzionari tutte le contabilità relative al servizio e quanto altro occorra per il controllo.

Art. 12

Tutte le comunicazioni dirette al Ministero delle finanze devono essere indirizzate a «Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario - Viale Boston - 00100 Roma»

Quelle dirette all'Ente poste devono essere indirizzate a «Ente poste italiane - Direzione centrale servizi bancoposta - Viale Europa, 175 - 00100 Roma».

Art. 13.

Successivamente all'approvazione da parte del Ministero delle finanze della resa dei conti da parte degli istituti di credito concessionari, i valori bollati da questi restituiti, sempre che in corso di validità e in condizioni di commerciabilità, possono essere utilizzati per il reintegro della dotazione gratuita all'Ente poste con prelievo diretto presso l'istituto di credito e previo pagamento di quanto dovuto, nei modi previsti dall'art. 7.

Dell'operazione deve essere redatto processo verbale in contraddittorio tra i rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 14

All'atto del versamento da effettuarsi alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma a norma dell'art 7, l'Ente poste deve rilasciare fattura nei confronti del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, per l'ammontare percepito a titolo di corrispettivo, esercitando la rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto e trattenendo il relativo importo

Art. 15.

La presente convenzione è obbligatoria per l'Ente poste dalla data della sottoscrizione mentre vincola l'Amministrazione finanziaria dalla data di approvazione della stessa con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 16.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Roma, 17 marzo 1995

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
ROXAS

Il presidente dell'Ente poste italiane
CARDI

95A5178

DECRETO 28 agosto 1995.

Approvazione del modello per la richiesta di applicazione delle imposte sostitutive sulle riserve e sui fondi in sospensione di imposta, nonché sui saldi attivi di rivalutazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 22, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ai sensi del quale le riserve e i fondi in sospensione di imposta, compresi i fondi di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la parte trasferita ai sensi dell'art. 42, comma 2,

del predetto decreto legislativo ed esclusi quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento e di quelli indicati nei commi successivi al citato comma 1, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al 20 per cento;

Visto l'art. 22, comma 2, del citato decreto-legge, n. 41 del 1995, secondo cui i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al 3 per cento;

Visto l'art. 22, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 41 del 1995, secondo cui nei confronti dei soggetti che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dell'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nonché nei confronti delle società di assicurazioni che hanno effettuato operazioni di concentrazione previste dall'art. 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, la differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al 20 per cento;

Visto l'art. 22, comma 11, del decreto-legge n. 41 del 1995, in base al quale l'applicazione delle suddette imposte sostitutive va richiesta con apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e tenuto conto che per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi;

Visto l'art. 1, comma 27, lettera *c)*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, che ha differito al 31 ottobre 1995 il termine del 30 giugno 1995 previsto dal citato comma 11 dell'art. 22 entro il quale vanno versate le imposte sostitutive;

Visto l'art. 47 del decreto-legge n. 41 del 1995, con il quale si dispone che le somme riscosse in applicazione delle disposizioni del decreto-legge stesso sono riservate all'erario;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale, approvato con decreto ministeriale del 28 dicembre 1993, n. 567, e i decreti del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, pubblicati nel supplemento ordinario n. 5 alla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1994 e nel supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1994, riguardanti, rispettivamente, l'approvazione delle distinte di versamento al concessionario, delle deleghe bancarie e dei bollettini di conto corrente postale vincolato;

Ritenuta la necessità di istituire un nuovo codice per il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui ai commi precedenti;

Considerata la necessità di provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'annesso modello, con le relative istruzioni, per la richiesta di applicazione delle imposte sostitutive sulle riserve e sui fondi in sospensione d'imposta, nonché sui saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, di cui all'art. 22 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 41 del 1995.

Art. 2.

1. Per il versamento delle imposte sostitutive dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura del 20 per cento prevista dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è istituito il codice-tributo 1022, la cui legenda è la seguente: «imposta sostitutiva del 20 per cento su riserve e fondi in sospensione di imposta, art. 22, comma 1, della legge n. 85/1995».

2. Per il versamento dell'imposta sostitutiva del 3 per cento sui saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dell'art. 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, di cui all'art. 22, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è istituito il codice-tributo 1023, la cui legenda è la seguente: «imposta sostitutiva del 3 per cento sui saldi attivi di rivalutazione, art. 22, comma 2, della legge n. 85/1995».

3. Per il versamento dell'imposta sostitutiva del 20 per cento sulla differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute a seguito dei conferimenti indicati nel comma 4 dell'art. 22 del decreto-legge del 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, prevista dal medesimo comma 4 dell'art. 22, è istituito il codice-tributo 1021, la cui legenda è la seguente: «imposta sostitutiva del 20 per cento dovuta ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 85/1995».

4. Il pagamento delle imposte sostitutive di cui ai commi 1, 2 e 3 va eseguito al competente concessionario della riscossione, direttamente o mediante delega alle banche, utilizzando rispettivamente la distinta mod. 22 o la delega di pagamento mod. D; in caso di pagamento tramite gli uffici postali va utilizzato il bollettino mod. 31.

5. Il periodo di riferimento da riportare nei modelli di versamento è l'anno in cui si versa l'imposta, nella forma AA.AA.

6. Le avvertenze riportate sugli indicati modelli 22, 31 e D, vanno integrate con i codici-tributo 1022, 1023 e 1021, di cui ai commi 1, 2 e 3, ferma la possibilità di utilizzare i modelli attualmente in uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.

7. Le somme riscosse con i codici-tributo 1021, 1022 e 1023, al netto delle commissioni spettanti, vanno versate per intero all'erario, al capo VI, Capitolo 1045, non articolato, del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 1995

Il Ministro: FANTOZZI

Modello per la richiesta di applicazione delle imposte sostitutive di cui all'art. 22 del D.L. n. 41 del 1995

DATI IDENTIFICATIVI		
Denominazione o Ragione sociale ovvero Cognome	Nome	Codice fiscale

N. ord.			AMMONTARE SMOBILIZZATO	ALIQUOTA	IMPOSTA SOSTITUTIVA
1	Riserve e fondi in sospensione di imposta		.000	20%	.000
2	Saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n.408 e 30 dicembre 1991, n. 413		.000	3%	.000
3	Plusvalenze su azioni o quote ricevute a seguito di conferimento ex artt. 34 della L. n. 576 del 1975, 10 della L. n.904 del 1977 e 79 della L.n.742 del 1986		.000	20%	.000
4	Totale				.000
5	IMPOSTA VERSATA In unica soluzione ☐ Rateale ☐	Data versamento | | |	Codice concessione		.000
6	II RATA	Data versamento | | |	Codice concessione		.000
7	III RATA	Data versamento | | |	Codice concessione		.000

Data ____________________ IL DICHIARANTE ____________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO PER LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE DI CUI ALL'ART. 22 DEL DECRETO-LEGGE N. 41 DEL 1995.

Il presente modello va allegato alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 24 febbraio 1995, (data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85) dai soggetti titolari di reddito di impresa che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 22 di detto decreto-legge.

Il comma 1 dell'art. 22 ha previsto l'assoggettamento, in tutto o in parte, delle riserve o fondi in sospensione d'imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento e di quelli indicati nei commi successivi, ad imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irpeg e dell'Ilor nella misura del 20 per cento.

I fondi e le riserve in sospensione di imposta, quali poste ideali di patrimonio netto, sono quelli per i quali l'imposizione è stata rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venir meno del regime di sospensione.

Poiché la norma fa esclusivamente riferimento alle riserve o fondi in sospensione di imposta, non sono suscettibili di essere assoggettati ad imposta sostitutiva le riserve soggette a maggiorazione di conguaglio.

La facoltà di assoggettare ad imposta sostitutiva le riserve e i fondi in sospensione di imposta può essere esercitata anche soltanto per alcune riserve e fondi per tutto o parte del loro ammontare iscritto in bilancio, anche se imputati ad aumento del capitale.

Le riserve o fondi che possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva sono quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso al 24 febbraio 1995, nonché quelli eventualmente formati con utili relativi a detto esercizio.

Tra le riserve e i fondi in sospensione di imposta assoggettabili ad imposta sostitutiva sono ricompresi, per espressa previsione normativa contenuta nel comma 1 dell'art. 22 in esame, i fondi per rischi bancari generali di cui all'art 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87

Devono altresì ritenersi compresi anche i fondi per rischi finanziari generali, tenuto conto che il comma 3 del predetto art 11 prevede l'applicazione «in ogni caso» delle disposizioni del precedente comma 2 alle società e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

A tale riguardo si precisa che l'importo assoggettabile ad imposta sostitutiva è soltanto quello corrispondente alla parte dei fondi rischi su crediti iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 1992, che, eccedendo le svalutazioni dirette effettuate in sede di prima applicazione del citato decreto legislativo n. 87 del 1992, è stata attribuita ai suddetti fondi per rischi bancari o finanziari generali ai sensi dell'art. 42, comma 2, del medesimo decreto legislativo e che è ancora compresa nei detti fondi rischi al termine dell'esercizio precedente a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995. Tale importo non può comunque eccedere quello trasferito ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 87 del 1992

Tra le riserve e i fondi da assoggettare ad imposizione sostitutiva, nella misura del 20 per cento, possono essere ricomprese anche le riserve che, in dipendenza di una fusione tra società che hanno posto in essere operazioni di concentrazione ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n 576, dell'art 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e dell'art. 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, in esercizi precedenti a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995, devono essere evidenziate in bilancio. Poiché in base all'art. 22, comma 9, è possibile evidenziare dette riserve anche nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 24 febbraio 1995, le stesse, ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva anche se non risultano dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla predetta data bensì in quello successivo

Il medesimo art. 22 ha previsto, al comma 2, l'assoggettamento, in tutto o in parte, dei saldi attivi di rivalutazione ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, della legge 30 dicembre 1991, n 413, ad imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irpeg e dell'Ilor nella misura del 3 per cento. L'ammontare dei predetti saldi da assoggettare ad imposta sostitutiva va assunto nella misura risultante in bilancio, cioè al netto dell'imposta sostitutiva prevista dalle predette leggi

Le riserve e i fondi assoggettati ad imposta sostitutiva per i quali è venuto quindi a cessare il regime di sospensione di imposta vanno collocati, ai fini della compilazione del prospetto contenuto nel mod 760, tra quelli che sono stati o si considerano assoggettati ad imposizione, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui viene effettuato lo smobilizzo, mentre quelli di cui all'art. 22, comma 9, del decreto-legge n. 41 del 1995, qualora siano evidenziati nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 24 febbraio 1995, si considerano assoggettati ad imposizione nell'esercizio successivo a quello in corso alla predetta data

Il comma 4 dell'art 22 consente ai soggetti che hanno effettuato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dell'art 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e dell'art. 79 della legge 22 ottobre 1986, n 742, di assoggettare la differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute (limitatamente al valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente al 24 febbraio 1995) e il loro costo fiscalmente riconosciuto, ad imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irpeg e dell'Ilor nella misura del 20 per cento.

L'assoggettamento ad imposta sostitutiva della predetta differenza può riguardare anche una sola partecipazione, fermo restando che per ciascuna partecipazione deve essere assoggettata ad imposta sostitutiva l'intera differenza

In dipendenza dell'assoggettamento ad imposta sostitutiva, le riserve o i fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento (e che risultano ancora iscritti nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995) si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva

Le riserve e i fondi assoggettati ad imposta sostitutiva sono liberamente distribuibili Tuttavia, qualora la distribuzione dell'ammontare corrispondente alle riserve o ai fondi di cui al comma 1 dell'art. 22 o ai saldi attivi di cui al comma 2, al netto dell'imposta sostitutiva, sia deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 (entro il terzo se le riserve e i fondi sono quelli iscritti nel bilancio a fronte dei conferimenti agevolati), il credito di imposta previsto dall'art 14 del T.U.I.R. è ridotto al 25 per cento.

Le società e gli enti che distribuiscono le riserve e i fondi di cui trattasi devono rilasciare al percepiente apposito certificato dal quale risultino gli utili posti a carico delle riserve o fondi assoggettati ad imposta sostitutiva.

In base al comma 10 dell'art. 22, le imposte sostitutive indicate in tale articolo sono indeducibili e possono essere computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio, anziché imputate a conto economico. Si precisa che l'imposta sostitutiva va imputata in diminuzione delle stesse riserve assoggettate ad imposta sostitutiva.

Va rilevato che ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese l'ammontare su cui calcolare l'imposta medesima è costituito dalle menzionate riserve al lordo dell'imposta sostitutiva.

Le imposte sostitutive vanno versate entro il 31 ottobre 1995; a richiesta del contribuente tale versamento può essere effettuato in ragione del 50 per cento entro il predetto termine e, per la differenza, in parti uguali entro il 31 gennaio 1996 e il 30 aprile 1996, maggiorata degli interessi del 9 per cento annuo. Nell'ipotesi di omesso versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva, oltre al recupero dell'imposta non versata o versata in meno, saranno parimenti dovuti gli interessi e le relative soprattasse in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In merito alla compilazione del prospetto si forniscono le seguenti istruzioni.

Al rigo 1, colonna 1, va indicato l'importo delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta, che il contribuente intende assoggettare ad imposta sostitutiva Tale imposta è pari al 20 per cento del suddetto importo e va indicata nella colonna 2

Al rigo 2, colonna 1, vanno indicati i saldi attivi di rivalutazione, costituiti ai sensi della legge 2 dicembre 1990, n. 408 e 30 dicembre 1991, n 413, che il contribuente intende assoggettare ad imposta sostitutiva Tale imposta è pari al 3 per cento del suddetto importo e va indicata nella colonna 2.

Al rigo 3, colonna 1, va indicata la plusvalenza su azioni o quote ricevute a seguito di conferimento ex articoli 34 della legge n. 576 del 1975, 10 della legge n. 904 del 1977 e 79 della legge n. 742 del 1986, che il contribuente intende assoggettare ad imposta sostitutiva. Tale imposta è pari al 20 per cento del suddetto importo e va indicata nella colonna 2

Al rigo 4, colonna 2, va indicato l'ammontare risultante dalla somma degli importi indicati ai righi da 1 a 3.

Al rigo 5 va indicato l'importo da versare entro il 31 ottobre 1995; tale importo, in caso di versamento in unica soluzione, è pari a quello indicato al rigo 4, mentre, in caso di versamento rateale, è pari al 50 per cento

Al rigo 6 va indicato l'importo da versare entro il 31 gennaio 1996, pari al 25 per cento del totale di rigo 4; gli interessi, nella misura del 5,25 per cento, corrispondenti al 9 per cento annuo per 7 mesi, che vanno versati unitamente all'importo dell'imposta sostitutiva, non vanno indicati.

Al rigo 7 va indicato l'importo da versare entro il 30 aprile 1996, pari al rimanente 25 per cento del totale di rigo 4; gli interessi, nella misura del 7,5 per cento, corrispondenti al 9 per cento annuo per 10 mesi, che vanno versati unitamente all'importo dell'imposta sostitutiva, non vanno indicati.

95A5189

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 agosto 1995.

Modificazioni al disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Casciotta d'Urbino».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, concernente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1982, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Casciotta d'Urbino» e approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 2, comma 4, della citata legge che trasferisce al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni in materia di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Vista la domanda e la relativa documentazione presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Casciotta d'Urbino intesa ad ottenere l'approvazione di una integrazione al citato disciplinare di produzione;

Vista la pronuncia favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della richiamata legge n. 125/1954, espressa nella riunione del 9 novembre 1994 sull'utilizzazione di apposito contrassegno per i formaggi a denominazione di origine;

Considerato che la integrazione al disciplinare di produzione proposta dal Consorzio istante concerne gli aspetti di designazione del prodotto, consentendo una identificazione della denominazione di origine tramite apposito contrassegno, in conformità con quanto previsto dalle richiamate norme di settore;

Decreta:

Art. 1.

1. La zona di provenienza del latte destinato alla trasformazione del formaggio «Casciotta d'Urbino» comprende l'intero territorio della provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 2.

1. Il formaggio «Casciotta d'Urbino», a pasta semicotta, è prodotto con latte di pecora intero in misura variabile fra il 70 e l'80% e con latte di vacca intero per il restante 20-30% derivato da due mungiture giornaliere, provenienti da allevamenti ubicati nella zona di cui all'art. 1, ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative al processo di realizzazione e in quanto rispondente al seguente standard produttivo:

a) il latte di pecora e di vacca viene coagulato a temperatura di 35 °C circa con caglio liquido e/o in polvere. Il formaggio deve essere sottoposto, in stampi idonei, ad una pressatura manuale con tecnica caratteristica;

b) la salatura deve essere effettuata a secco ovvero alternando la salamoia alla salatura a secco. Il formaggio deve essere maturato per un periodo variabile da 20 a 30 giorni, in ambiente a temperatura compresa fre i 10 e i 14 °C e con umidità di 80-90%, in relazione alle dimensioni della forma;

c) forma: cilindrica a scalzo basso con facce arrotondate;

d) dimensioni: il diametro è compreso fra 12 e 16 cm con altezza dello scalzo da 5 cm a 7 cm;

e) peso variabile da 800 g a 1200 g in relazione alle dimensioni della forma;

f) aspetto esterno: crosta sottile, di spessore pari a circa 1 mm, di colore paglierino ad avvenuta maturazione;

g) pasta: la struttura si presenta di consistenza molle e friabile con lieve occhieggiatura; al taglio il colore risulta bianco-paglierino;

h) sapore: dolce, caratteristico delle particolari procedure di produzione;

i) grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 45%.

Il prodotto è utilizzato come formaggio da tavola.

Art. 3.

1. Il formaggio a denominazione di origine «Casciotta d'Urbino» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

Art. 4.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982, concernente il formaggio a denominazione di origine «Casciotta d'Urbino», è sostituito dal presente decreto per quanto riguarda il disciplinare di produzione del formaggio medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1995

Il Ministro: LUCHETTI

ALLEGATO *A*

95A5176

DECRETO 10 agosto 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Costa d'Amalfi» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Costa d'Amalfi», corredata dal parere espresso dalla regione Campania;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Costa d'Amalfi» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1995;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Costa d'Amalfi» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1° settembre 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Costa d'Amalfi» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini «Costa d'Amalfi», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Ai vini da tavola ad indicazione geografica «Furore», «Ravello», e «Tramonti» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Costa d'Amalfi» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COSTA D'AMALFI»

Art 1

La denominazione di origine controllata «Costa d'Amalfi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La denominazione «Costa d'Amalfi» può essere accompagnata dalla indicazione di una delle sottozone Ravello, Furore, Tramonti, a condizione che i vini così designati provengano dalle rispettive zone di produzione e rispondano ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare

Art. 2.

I vini «Costa d'Amalfi», accompagnato o no dalla indicazione di una sottozona, devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona o sottozona di produzione delimitate nel successivo art 3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche.

Bianco

Falanghina (localmente detta «Bianca Zita») e Biancolella (localmente detta «Bianca Tenera») min. 60%, con una presenza di Falanghina non inferiore al 40% e di Biancolella non inferiore al 20%,

altri vitigni a bacca bianca non aromatici autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 40%

Rosso e rosato

Piedirosso (localmente detto «Per 'e palummo) minimo 40%, Sciascinoso (localmente detto «Olivella») e/o Aglianico congiuntamente o disgiuntamente, fino al 60%;

altri vitigni a bacca nera non aromatici autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 40%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Costa d'Amalfi», nei tipi bianco, rosso e rosato, comprende l'intero territorio dei comuni di Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani, Tramonti, Furore, Praiano, Positano, Amalfi, Conca dei Marini tutti in provincia di Salerno.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Costa d'Amalfi», designato con la sottozona Furore, comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Furore, Praiano, Conca dei Marini e Amalfi.

La zona di produzione del vino «Costa d'Amalfi», designato con la sottozona Ravello, comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Ravello, Scala, Minori, Atrani.

La zona di produzione del vino «Costa d'Amalfi», designato con la sottozona Tramonti, comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Tramonti e Maiori.

L'indicazione della sottozona non è obbligatoria.

Art 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente i vigneti collinari, di buona esposizione e di altitudine non superiore ai 650 metri sul livello del mare.

Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, a controspalliera e pergola, e i sistemi di potatura corti, lunghi e misti devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Per i reimpianti e i nuovi impianti la densità di impianto non dovrà essere inferiore a 1 600 viti per ettaro, con una produzione max per ceppo, in media non superiore a kg 7 per i tipi rosso e rosato e kg 8 per il tipo bianco.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini «Costa d'Amalfi» non deve essere superiore a q.li 110 per i tipi rosso e rosato e q.li 120 per il tipo bianco Tale resa per ettaro per la produzione dei vini «Costa d'Amalfi», designati con il nome delle sottozone Ravello, Tramonti e Furore non deve essere superiore a q.li 90 per il tipo rosso e rosato e a q.li 100 per il tipo bianco.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra stabiliti.

La regione Campania con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, ed alla C.C.I.A.A. competente per territorio.

Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientra in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve, prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione, non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50% per tutti i tipi.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Costa d'Amalfi», designati con il nome delle sottozone Ravello, Tramonti e Furore devono assicurare ai vini così designati un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10% per il tipo bianco e del 10,50% per il tipo rosso e rosato

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di elaborazione e di invecchiamento obbligatori e di imbottigliamento dei vini a DOC «Costa d'Amalfi», ivi compresi quelli designati col nome di una delle sottozone, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino per la produzione dei vini «Costa d'Amalfi» non deve essere superiore al 70%.

L'eventuale eccedenza, fino al 5%, non ha diritto alla DOC, oltre tale limite tutta la produzione perde diritto alla DOC.

Art. 6.

I vini «Costa d'Amalfi» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Costa d'Amalfi» bianco.

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato e gradevole;

sapore: asciutto, di giusto corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille

«Costa d'Amalfi» rosso·

colore: rubino più o meno intenso;

odore: vinoso;

sapore. asciutto, di medio corpo, giustamente tannico,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille

«Costa d'Amalfi» rosato.

colore: rosa più o meno intenso;

odore: intenso, fruttato;

sapore: secco, fresco, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

I vini «Costa d'Amalfi» designati con il nome delle sottozone Ravello, Tramonti e Furore devono, all'atto dell'immissione al consumo, presentare un titolo alcolometrico volumico totale minimo pari a 11,00% per il bianco e a 11,50% per il rosso e il rosato

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidità totale ed estratto secco netto minimo.

Art. 7.

Il vino «Costa d'Amalfi» rosso, designato con il nome delle sottozone Furore, Ravello e Tramonti, se immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento di 2 anni a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve, di cui uno in botte, può portare in etichetta la specificazione «riserva».

Art. 8.

È vietato usare assieme alla denominazione «Costa d'Amalfi» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì, nel rispetto delle normative vigenti, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a vigneti, poderi, tenute e fattorie incluse nella zona di produzione e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino qualificato è stato ottenuto

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Costa d'Amalfi» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Nella designazione e presentazione dei vini l'indicazione delle sottozone Ravello, Tramonti e Furore potrà figurare in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori al doppio di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata «Costa d'Amalfi» e potrà precedere o seguire la denominazione stessa.

Per i vini «Costa d'Amalfi» è consentita l'immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro, l'uso della denominazione di origine controllata non è consentito, all'atto dell'immissione al consumo, per i vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore a 5 litri

Per il confezionamento in recipienti di capacità superiore a litri 0,250 e fino a 2 litri è consentito solo l'uso del tappo di sughero.

95A5190

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 agosto 1995.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Compagnia Cristoforo Colombo», in Napoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1984 con il quale la società cooperativa «Compagnia Cristoforo Colombo», con sede in Napoli, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Sandro Perna ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1986 con il quale si nominava il sig. Berardino Iuorio in sostituzione dell'avv. Sandro Perna, revocato;

Vista la nota del 6 luglio 1994 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Napoli comunicava il decesso del succitato commissario liquidatore sig. Berardino Iuorio;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Mario Dainese, nato a Napoli, il 12 dicembre 1962 e residente in via Antonio Labriola, Parco Fiorito, sc. N, int. 18, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Compagnia Cristoforo Colombo», con sede in Napoli, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 28 novembre 1984, in sostituzione del sig. Berardino Iuorio, deceduto.

Roma, 4 agosto 1995

Il Ministro: TREU

95A5177

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 agosto 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata quinquennale, con godimento 15 luglio 1995, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 26 luglio e 11 agosto 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%-15 luglio 1995/2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 28 agosto 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 85.811 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%-15 luglio 1995/2000, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 26 luglio 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno.

In base all'art. 4 punto 2 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 4 settembre 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 26 luglio 1995, entro le ore 13 del giorno 31 agosto 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della sesta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 agosto 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 26 luglio 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 settembre 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per quarantanove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 4 settembre 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 2000, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2000, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 1995

Il Ministro: DINI

95A5173

DECRETO 28 agosto 1995

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata triennale, con godimento 15 luglio 1995, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 26 luglio e 11 agosto 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%-15 luglio 1995/1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 28 agosto 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 85.811 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%-15 luglio 1995/1998, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 26 luglio 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 4 settembre 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 26 luglio 1995, entro le ore 13 del giorno 31 agosto 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della sesta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 agosto 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 26 luglio 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 settembre 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per quarantanove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 4 settembre 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 1998, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1998, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 1995

Il Ministro: DINI

95A5174

DECRETO 28 agosto 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° agosto 1995, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 26 luglio e 11 agosto 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° agosto 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 28 agosto 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 85.811 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° agosto 1995, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 8.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 26 luglio 1995, citato nelle premesse.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 26 luglio 1995, entro le ore 13 del giorno 30 agosto 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della sesta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 agosto 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale in data 26 luglio 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 10 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trenta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 1° settembre 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 2002, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 1995

Il Ministro: DINI

95A5175

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 luglio 1995.

Importazioni da Paesi terzi di carni fresche di uccelli corridori detti ratiti.

IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587;

Vista la direttiva n. 92/65/CEE relativa alle norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato *A*, sezione I, della direttiva n. 90/425/CEE;

Tenuto conto che l'art. 7, lettera *B*, della citata direttiva n. 92/65/CEE prevede, con disposizione direttamente applicabile, che gli uccelli corridori (ratiti) siano assoggettati alle norme di cui alla direttiva n. 91/494/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina allevata, alla direttiva n. 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova, nonché alla direttiva n. 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile, attuate nell'ordinamento interno, rispettivamente, con i citati decreti n. 558/1992, n. 559/1992 e n. 587/1993;

Tenuto conto che con decisione n. 94/85/CE, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione europea n. 95/181 del 17 maggio 1995, è stata stabilita la lista dei Paesi terzi dai quali è possibile importare nella Unione europea le carni fresche di cui alla citata direttiva n. 91/494/CEE;

Ritenuto di dover stabilire disposizioni applicabili alle importazioni da Paesi terzi di carni fresche di uccelli corridori detti ratiti;

In applicazione dell'art. 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

1. Fatte salve le norme di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, è consentita l'importazione di carni fresche di uccelli corridori allevati a condizione che:

a) siano ottenute esclusivamente dalle seguenti specie:

Strutio camelus (struzzo);

Rhea americana (nandù);

Dromiceius novae-hollandiae (emù);

b) provengano esclusivamente dai Paesi terzi inseriti nella lista di cui all'allegato *A*;

c) siano state ottenute in stabilimenti appositamente riconosciuti dalle competenti autorità del Paese speditore, conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992, ed autorizzati all'esportazione dal Ministero della sanità;

d) siano accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato *B* e da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato *C*, redatti da un veterinario ufficiale del Paese speditore;

e) siano spellate.

2. Le carni di cui al comma 1, importate in Italia, non possono formare oggetto di successivo scambio verso il restante territorio comunitario.

Art. 2.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1995

Il direttore generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 282

ALLEGATO *A*

ELENCO PAESI TERZI DA CUI È AUTORIZZATA L'IMPORTAZIONE DI CARNI FRESCHE DI UCCELLI CORRIDORI (RATITI).

Cod ISO	Paese	Osservazioni
AR	Argentina	
AT	Austria	
AU	Australia	
BG	Bulgaria	
BR	Brasile	
CA	Canada	
CH	Svizzera	
CL	Cile	
CN	Cina (Rep. popolare)	
CY	Cipro	
CZ	Rep. Ceca	
HU	Ungheria	
HR	Croazia	
IL	Israele	
KR	Corea (Rep. di)	
LI	Lituania	
MG	Madagascar	
MY	Malaysia	Solo Malaysia (occidentale) peninsulare
NA	Namibia	
NO	Norvegia	
NZ	Nuova Zelanda	
PL	Polonia	
RO	Romania	
SI	Slovenia	
SK	Rep. Slovacca	
TH	Tailandia	
TR	Turchia	
US	Usa	
UY	Uruguay	
ZA	Sudafrica	
ZW	Zimbabwe	

ALLEGATO *B*

CERTIFICATO SANITARIO
relativo alle carni fresche di ratiti (uccelli corridori) allevati (1)

N. (2) ....

Luogo di spedizione. ....

Ministero ....

Servizio ....

Riferimento (2) ....

I. Identificazione delle carni

Carni di.......................................
(specie animale)

Natura dei pezzi ....

Natura dell'imballaggio ....

Numero dei pezzi e degli imballaggi ....

Mese (i) e anno (i) di congelamento. ....

Peso netto.. ....

II. Provenienza delle carni ....

Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario del (i) macello (i) riconosciuto (i).......................................

Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario del (i) laboratorio (i) di sezionamento riconosciuto (i)...............................

Indirizzo (i) e numero (i) del riconoscimento veterinario del (i) deposito (i) frigorifero riconosciuto (i)...............................

III. Destinazione delle carni.

Le carni sono spedite da..

....
(luogo di spedizione)

....
(Paese e luogo di spedizione)

con i seguenti mezzi di trasporto (3)..

Nome ed indirizzo dello speditore..

Nome ed indirizzo del destinatario..

IV. Attestato.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:

a) - che le carni di cui sopra,

- che gli imballaggi delle carni di cui sopra,

recano un marchio comprovante:

- che le carni provengono da animali macellati in macelli riconosciuti;

- che dette carni sono state sezionate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto;

b) - che dette carni sono state riconosciute idonee al consumo umano in seguito ad ispezione veterinaria effettuata conformemente alla direttiva n. 91/445/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento;

c) - che i veicoli o mezzi di trasporto e le condizioni di carico di questa spedizione sono conformi ai requisiti igienici definiti nella direttiva n. 91/495/CEE.

Fatto a ....
il..

Bollo (4)

(firma del veterinario ufficiale)
....
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

---

(1) Sono carni fresche di ratiti (uccelli corridori) tutte le carni idonee al consumo umano, di animali delle seguenti specie: Strutio camelus (struzzo), Rhea americana (nandù), Dromiceius novaehollandiae (emù) allevati, che non abbiano subito alcun trattamento atto ad assicurarne la conservazione; sono considerate carni fresche le carni trattate con il freddo, nonché le carni in confezioni sottovuoto o in atmosfera controllata.

(2) Facoltativo.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei, il numero di volo e per le navi il nome ed eventualmente il numero del contenitore.

(4) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa

ALLEGATO *C*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA PER CARNI FRESCHE DI RATITI (UCCELLI CORRIDORI) ALLEVATI, DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto di ispezione frontaliero.

1 SPEDITORE (nome e indirizzo completi)	2 CERTIFICATO SANITARIO ORIGINALE N. .... 2.1 N. del certificato di sanità ....
4 DESTINATARIO (nome e indirizzo completi)	3 PAESE D'ORIGINE ....
8 LUOGO DI CARICO	5 AUTORITÀ COMPETENTE ....
9 MEZZO DI TRASPORTO (1) .... 9.1 NUMERO DEL SIGILLO (2)	6 AUTORITÀ COMPETENTE (LOCALE) ....
10 DESTINAZIONE FINALE	7 INDIRIZZO DELLO/DEGLI STABILIMENTI· 7.1 Macello .... 7.2 Laboratorio di sezionamento .... 7.3 Deposito frigorifero (3) ....
11 NATURA DEI PEZZI	
12 CARATTERISTICHE DELLA PARTITA	
Note Va fornito un certificato distinto per ogni partita di carni fresche di ratiti	13 NUMERO/I DI RICONOSCIMENTO DELLO/DEGLI STABILIMENTO/I· 13.1 Macello .... 13.2 Lab. di sez. .... 13.3 dep. frig. .... (3)

(1) Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero di immatricolazione o il nome depositato.
(2) Facoltativo
(3) Cancellare la dicitura inutile.

ATTESTATO SANITARIO

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/494/CEE, certifiche che.

1) Le carni di uccelli corridori sopra descritte sono ottenute da animali allevati che:

a) sono rimasti nel territorio di .... (4), dalla nascita o vi sono stati importati come pulcini di un giorno;

b) provengono da aziende:
- che non sono state oggetto di divieti per motivi d'ordine sanitario in relazione a malattie aviarie,
- intorno alle quali, per un raggio di 10 km, non si sono manifestati casi di influenza aviaria o malattia di Newcastle per almeno trenta giorni;

c) non sono stati macellati nell'ambito di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l'eradicazione delle malattie aviarie;

d) sono stati/non sono stati (4) vaccinati contro la malattia di Newcastle con vaccini vivi durante i trenta giorni precedenti la macellazione;

e) durante il viaggio verso il macello non hanno avuto contatti con pollame colpito da influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle;

f) la cui origine è stata accuratamente controllata al momento dell'arrivo al macello mediante confronto tra i documenti di accompagnamento e i numeri di identificazione individuali (anelli, microchips ecc.)

2) Le carni sopradescritte provengono da macelli ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o constatata, di casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle ed attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno trenta giorni.

Fatto a
Il

Bollo (5)

(firma del veterinario ufficiale)

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(4) Nome del Paese di origine.
(5) Timbro e firma di colore diverso da quallo del testo a stampa.

95A5188

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 giugno 1995.

Ripiano della maggiore spesa autorizzata per l'esercizio 1990 per il pagamento di rate scadute il 31 dicembre 1994 con somme del Fondo sanitario nazionale 1994 - parte corrente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, recante tra l'altro disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990;

Visto in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, il quale stabilisce che la spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse e gli oneri derivanti dalle anticipazioni straordinarie di cassa sono assunti a carico delle regioni e delle province autonome e sono finanziati con operazioni di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, fino alla concorrenza di L. 90.000 a cittadino residente per ciascuna regione o provincia autonoma;

Visto, altresì, l'art. 3, comma 3-*bis*, del citato decreto-legge n. 262/1990, convertito nella legge n. 334/1990, il quale stabilisce che alla differenza residua si fa fronte quanto al 25% con oneri a carico delle regioni e delle province autonome e quanto al 75% mediante accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato;

Considerato che in base al comma 3-*quater* del più volte citato decreto-legge n. 262/1990, convertito nella legge n. 334/1990, al pagamento delle rate di ammortamento provvedono le regioni mutuatarie mediante utilizzo di una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente all'uopo prevista e vincolata;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 8 giugno 1995 concernente l'assegnazione alle regioni e province autonome interessate della somma complessiva di L. 723.859.888.992 per il pagamento delle rate di ammortamento scadute il 31 dicembre 1994 relative ai mutui assunti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria per l'esercizio finanziario 1990;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla copertura dei relativi oneri di ammortamento per il secondo semestre 1994, con la quote appositamente vincolate del Fondo sanitario nazionale 1994, parte corrente;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ha espresso, in data 14 aprile 1994, parere favorevole in ordine alla proposta in esame;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale anno 1994 - parte corrente, è assegnata alle regioni e province autonome interessate, per le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di L. 723.859.888.992, nella misura degli importi indicati per ciascuna di esse nella tabella in allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 23 giugno 1995

Il Presidente delegato: MASERA

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1994. RATA AL 31 DICEMBRE 1994. MUTUI RIPIANO MAGGIORE SPESA SANITARIA 1990

	Lire
Piemonte	44.874.506.698
Valle d'Aosta	3 454.622 590
Lombardia	135.766.177.030
Provincia autonoma di Bolzano	—
Provincia autonoma di Trento	6.066 152.692
Veneto	91.772.040.470
Friuli-Venezia Giulia	11.245 036 459
Liguria	31.986.900 995
Emilia-Romagna	111 758.716 782
Toscana	70.146.280 841
Umbria	15 325 470 533
Marche	35.115.245 060
Lazio	—
Abruzzo	—
Molise	—
Campania	74 307 713 353
Puglia	71.829.559 429
Basilicata	—
Calabria	20 211 466 060
Sicilia	—
Sardegna	—
Totale	723.859 888.992

Registrata alla Corte dei conti il 4 agosto 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 155

95A5196

DELIBERAZIONE 23 giugno 1995.

Rettifica alla deliberazione 13 marzo 1995 concernente il finanziamento di progetti del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario

pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Vista la deliberazione in data 13 marzo 1995 con la quale, tra l'altro, sono stati ammessi a finanziamento, ai sensi del sopracitato art. 20, alcuni progetti della regione Liguria;

Rilevato che per i seguenti progetti della regione Liguria è stata indicata, per mero errore materiale, una struttura sanitaria diversa da quella in cui i medesimi ricadono:

1) ristrutturazione sale operatorie del 1° padiglione chirurgico dell'ospedale S. Corona di Pietra Ligure (Savona);

2) completamento padiglione di fisiokinesiterapia dell'ospedale S. Corona di Pietra Ligure (Savona);

3) realizzazione RSA per anziani Noceti di Savona;

Ritenuto di dover procedere alla necessaria rettifica;

Delibera:

Il provvedimento adottato nella seduta del 13 marzo 1995 nella parte riguardante alcuni progetti della regione Liguria è così rettificato:

Regione e U.S.L. o azienda	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (in milioni di lire)
Azienda ospedaliera S. Corona Pietra Ligure	Ristrutturazione sale operatorie del 1° padiglione chirurgico dell'ospedale S. Corona di Pietra Ligure (Savona)	838
Azienda ospedaliera S. Corona Pietra Ligure	Completamento padiglione di fisiokinesiterapia dell'ospedale S. Corona di Pietra Ligure (Savona)	16.910
Istituto opere sociali Nostra Signora di Misericordia	Realizzazione RSA per anziani Noceti di Savona	1.823

Roma, 23 giugno 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'8 agosto 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 156

95A5195

DELIBERAZIONE 23 giugno 1995.

Finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, che fissa in lire 1.500 miliardi, per l'anno 1993, i limiti degli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria che saranno a carico del Fondo sanitario nazionale in conto capitale fino all'importo massimo di lire 290 miliardi a decorrere dal 1994;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, tra l'altro, disposizioni per l'armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dei sopracitati progetti di edilizia sanitaria, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994 — con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993, convertito nella legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989 con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990 — con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare dalle regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto e dalla provincia autonoma di Trento per il finanziamento di alcune opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi al finanziamento i seguenti progetti:

Regioni U.S.L./aziende	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni di lire)
—	—	—
Basilicata:		
U.S.L. 2 ex 3 . . .	Ampliamento, ristrutturazione e adeguamento tecnologico dell'ospedale civile di Villa d'Agri (Potenza)	5.700
U.S.L. 2 ex 3 . . .	Ristrutturazione e adeguamento per prevenzione e lotta all'AIDS dell'ospedale S. Carlo di Potenza	5.700
U.S.L. 2 ex 3 . . .	Realizzazione reparto per detenuti presso l'ospedale S. Carlo di Potenza	325
U.S.L. 3 ex 4 . . .	Ristrutturazione e completamento dell'ospedale civile di Lauria (Potenza)	3.325
U.S.L. 3 ex 4 . . .	Ristrutturazione e completamento dell'ospedale civile di Maratea (Potenza)	2.850
U.S.L. 3 ex 4 . . .	Completamento dell'ospedale civile di Lagonegro (Potenza)	3.800
U.S.L. 3 ex 5 . . .	Completamento dell'ospedale civile S. Giovanni di Chiaromonte (Potenza)	3.377
Emilia-Romagna:		
Azienda U.S.L. Città Bologna	Ristrutturazione funzionale di parte del complesso «F. Roncati» di Bologna	2.000
Azienda U.S.L. Città Bologna	Ampliamento dell'ospedale Bellaria di Bologna	18.000
Azienda U.S.L. Reggio Emilia	Ampliamento dell'ospedale S. Anna di Castelnuovo dei Monti	7.200
Azienda ospedaliera Reggio-Emilia	Ampliamento e ristrutturazione dell'ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia	18.000
Azienda U.S.L. Ravenna	Completamento del blocco ovest del presidio ospedaliero di Faenza	4.500
Azienda U.S.L. Imola	Realizzazione della sede del distretto sanitario dei comuni della Vallata del Santerno e di Borgo Tossignano (Bologna)	1.000
Lombardia:		
Azienda U.S.S.L. 6 ex 15	Ristrutturazione dell'istituto medico-psicopedagogico di Asso (Como) per attivazione di una comunità per minori psicotici	1.216
Azienda U.S.S.L. 22 ex 48	Completamento del nuovo ospedale Destra Secchia di Pieve di Coriano (Mantova)	26.600
Piemonte:		
Azienda sanitaria 5 Collegno	Completamento del nuovo ospedale degli infermi di Rivoli (Torino)	9.500
Azienda sanitaria 7 Chivasso	Riconversione del fabbricato dell'ex ospedale G. Arnaud di Volpiano (Torino) in RSA per anziani	1.045
Toscana:		
Azienda ospedaliera Careggi	Nuova piastra servizi e infettivi ospedale di Careggi (Firenze)	29.615
Azienda U.S.L. Livorno n. 6	Adeguamento e potenziamento tecnologico del nuovo ospedale «Villa Marina di Piombino»	2.241
Azienda U.S.L. Siena n. 7	Realizzazione del presidio multizonale di prevenzione e servizi territoriali di Siena	9.932
Azienda U.S.L. Grosseto n. 9	RSA per anziani di Massa Marittima denominata «Nuovo Istituto Falusi»	3.976
Valle d'Aosta:		
U.S.L. Aosta	Ricollocazione gas medicali del presidio ospedaliero di Aosta	792

Regioni U.S.L./aziende	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni di lire)
U.S.L. Aosta . . .	Ristrutturazione ed ampliamento delle centrali tecnologiche del presidio ospedaliero di Aosta	6.306
U.S.L. Aosta . . .	Ricollocazione mensa e cappella del presidio ospedaliero di Aosta	950
U.S.L. Aosta . . .	Ristrutturazione dei reparti medicina e neurologia del presidio ospedaliero di Aosta	7.600
U.S.L. Aosta . . .	Ristrutturazione di un edificio da adibire a sede del poliambulatorio distrettuale nel comune di Chatillon	1.140
Veneto:		
U.S.S.L. 8 ex 13 .	Riconversione della sede ospedaliera di Pederobba (Treviso) in centro per anziani non autosufficienti e servizi distrettuali	3.800
U.S.S.L. 8 ex 13 .	Completamento del monoblocco ospedaliero di Catelfranco Veneto (Treviso)	10.500
U.S.S.L. 20 ex 24.	Costruzione del nuovo ospedale di S.Bonifacio (Verona) in sostituzione di quelli esistenti	47.500
Provincia autonoma di Trento:		
U.S.L. C4	Realizzazione dell'ospedale specializzato provinciale Villa Rosa di Pergine	5.534
U.S.L. C9	Ampliamento e ristrutturazione del monoblocco ospedaliero Alto Garda e Ledro di Arco	17.670
U.S.L. C9	Ristrutturazione dell'ospedale «Le Palme» di Arco	2.470

(*) Al netto della quota del 5% a carico delle regioni e delle province autonome.

Restano a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA dal decreto-legge n. 331/1993, convertito nella legge n. 427/1993, richiamato in premessa.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 23 giugno 1993

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'8 agosto 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 157

95A5197

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 28 agosto 1995.

Modificazione all'art. 30, comma 6, del regolamento adottato con deliberazione n. 8850 del 9 dicembre 1994, disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare. (Deliberazione n. 9422).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare l'art. 9, commi 2 e 3, della medesima legge n. 1/1991;

Visto il proprio regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare adottato con delibera n. 8850 del 9 dicembre 1994;

Visto, in particoalre, l'art. 30, comma 6, del suddetto regolamento n. 8850/1994 in cui sono contenute le disposizioni applicabili all'attività di gestione in quote di fondi comuni di investimento di cui alla legge n. 77/1983 emesse da società di gestione appartenenti al gruppo ed in valori mobiliari emessi da SICAV appartenenti al gruppo ovvero collocati da soggetti appartenenti al gruppo;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al predetto art. 30, comma 6, al fine di ricomprendervi anche la fattispecie costituita dalle quote di fondi comuni di investimento di cui alla legge n. 77/1983 e di valori mobiliari emessi da SICAV collocati dall'intermediario gestore;

Vista la nota n. 00192118 del 25 luglio 1995 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa sul testo delle predette modificazioni trasmesso dalla Consob alla Banca d'Italia stessa con lettera n. DAL/RM/95005721 del 5 luglio 1995;

Delibera:

All'art. 30, comma 6, del regolamento n. 8850/1994, dopo le parole «ovvero collocati da soggetti appartenenti al gruppo» sono inserite le parole «o dall'intermediario».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Roma, 28 agosto 1995

Il presidente: BERLANDA

95A5198

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «RECOMBIVAX HB»

È autorizzata l'immissione in commercio della seguente specialità medicinale con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. 508/1995 del 2 agosto 1995

Specialità: RECOMBIVAX HB.

Confezioni 1 siringa da 5 mcg, 1 siringa da 10 mcg, a base di vaccino DNA ricombinante contro l'epatite B.

Titolare AIC· Pasteur Merieux MSD - Lyon, France.

Concessionaria di vendita: Pasteur Merieux MSD S.p a , via di Villa Troili, 56 - 00163 Roma, codice fiscale 05991060582

Numero A I.C · 1 siringa da 5 mcg 026710032 (in base 10) 0TH40J (in base 32); 1 siringa da 10 mcg 026710044 (in base 10) 0TH40W (in base 32).

Classificazione· classe C.

Classificazione internazionale ATC: J07BC01.

Vaccino epatite B

Estratto decreto n 510/1995 del 2 agosto 1995

Specialità. RECOMBIVAX HB.

Confezioni. 1 flacone da 40 mcg, a base di vaccino DNA ricombinante contro l'epatite B

Titolare AIC Pasteur Merieux MSD - Lyon, France.

Concessionaria di vendita· Pasteur Merieux MSD S p a , via di Villa Troili, 56 - 00163 Roma, codice fiscale 05991060582

Numero A.I.C . 1 flacone da 40 mcg 026710057 (in base 10) 0TH419 (in base 32).

Classificazione: classe C.

Classificazione internazionale ATC: J07BC01

Vaccino epatite B

95A5200

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 8 agosto 1995 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa produzione e lavoro «Titanic - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Iettera in data 22 dicembre 1980, rep 6428/960, reg soc 10815, tribunale di Cagliari (già tribunale di Oristano, reg soc. 2091) BUSC n 3094/183620,

società cooperativa produzione e lavoro «Is Fromigas - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito Vasena in data 6 luglio 1979, rep 1071, reg. soc 8902, tribunale di Cagliari, BUSC n 2863/170528;

società cooperativa produzione e lavoro «T C A (Tecnica Chimica Ambientale) - Società cooperativa a r.l », con sede in Quartu Sant'Elena (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 11 ottobre 1983, rep 24916, reg soc. 12092, tribunale di Cagliari, BUSC n 3122/201509,

società cooperativa produzione e lavoro «La proletaria» a responsabilità limitata, con sede in Samassi (Cagliari), costituita per rogito Mancosu in data 11 novembre 1945, rep. 8390, reg. soc. 1474, tribunale di Cagliari, BUSC n. 1157/26757;

società cooperativa produzione e lavoro «Nautica Nora - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pula (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 21 marzo 1985, rep 27235, reg. soc. 14214, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3281/211755;

società cooperativa produzione e lavoro «La Granitica Villasimius» società cooperativa a r.l., con sede in Villasimius (Cagliari), costituita per rogito Pau in data 20 marzo 1959, rep. 25447, reg soc. 2720, tribunale di Cagliari, BUSC n. 456/66638;

società cooperativa pesca «Sa Praia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Villaputzu (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 31 maggio 1988, rep. 34327, reg. soc. 19081, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3665/235883;

società cooperativa produzione e lavoro «Società cooperativa Futuro 2000 a r.l.», con sede in Aliano (Matera), costituita per rogito Casino in data 11 settembre 1985, rep. 24347, reg. soc. 2909, tribunale di Matera, BUSC n. 1314/213975;

società cooperativa produzione e lavoro «Co.Al Ma. - Società cooperativa a r l », con sede in Ruoti (Potenza), costituita per rogito Omero Vomero in data 28 ottobre 1988, rep. 15841, reg. soc. 4228, tribunale di Potenza, BUSC n. 2149/237824;

società cooperativa produzione e lavoro «Poliarredo - Soc. coop. a r.l », con sede in Oppido Lucano (Potenza), costituita per rogito Polosa in data 26 ottobre 1985, rep. 19644/4610, reg. soc 3184, tribunale di Potenza, BUSC n. 1947/223301,

società cooperativa mista «Patrifana Z. - Soc coop a r.l », con sede in Laurenzana (Potenza), costituita per rogito Simone in data 22 settembre 1988, rep 1786/357, reg. soc. 4188, tribunale di Potenza, BUSC n 2135/237523:

società cooperativa produzione e lavoro «Abbi.Bas. - Soc. coop. a r l.», con sede in Bernalda (Matera), costituita per rogito Vitelli in data 12 dicembre 1989, rep 83829, reg. soc. 4260, tribunale di Matera, BUSC n. 1697/251436,

società cooperativa produzione e lavoro «Music Tour - Soc. coop a r.l », con sede in Nova Siri (Matera), costituita per rogito Lacanna in data 17 aprile 1990, rep 37332, reg. soc. 4371, tribunale di Matera, BUSC n. 1657/247614;

società cooperativa produzione e lavoro «Tecnopollino - Soc. coop a r.l.», con sede in Tursi (Matera), costituita per rogito Laporta in data 17 ottobre 1991, rep. 29454, reg. soc. 4764, tribunale di Matera, BUSC n 1737/255518;

società cooperativa produzione e lavoro «Cooperativa musicale Marcantonio Mazzone da Miglionico - S.r.l », con sede in Miglionico (Matera), costituita con rogito Casino in data 11 giugno 1994, rep 21263, reg soc. 2506, tribunale di Matera, BUSC n. 1228/205208.

95A5201

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 settembre 1995

Dollaro USA	1624,84
ECU	2071,35
Marco tedesco	1108,20
Franco francese	321,18
Lira sterlina	2525,81
Fiorino olandese	989,31
Franco belga	53,874
Peseta spagnola	12,921
Corona danese	285,79
Lira irlandese	2580,41
Dracma greca	6,885
Escudo portoghese	10,647
Dollaro canadese	1212,11
Yen giapponese	16,588
Franco svizzero	1350,77
Scellino austriaco	157,60
Corona norvegese	253,49
Corona svedese	222,67
Marco finlandese	370,12
Dollaro australiano	1222,37

95A5253

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione ad utilizzare in miscela l'acqua proveniente dal pozzo «Rocchetta Quater» insistente nella concessione di acqua minerale «Rocchetta», in Gualdo Tadino.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 532 del 25 luglio 1995 la Rocchetta S.p.a., con sede in via della Rocchetta n. 15, di Gualdo Tadino (Perugia), è stata autorizzata ad utilizzare in miscela l'acqua minerale proveniente dal pozzo «Rochetta Quater» nel confezionamento dell'acqua minerale commercializzata con la denominazione «Sorgente Umbra - Rocchetta».

95A5203

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1933, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Perugia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia.

settore scientifico disciplinare: F09X «chirurgia cardiaca», disciplina «cardiochirurgia».

La disciplina, di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Gli aspiranti al trasferimento al posto suddetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, in carta legale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A5204

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 234, adottata in data 29 giugno 1995, ha nominato il dirigente dott. Francesco Di Matteo, conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

95A5202

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue. **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E.G I S
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 357.000**
- semestrale	**L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 65.500**
- semestrale	**L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 200.000**
- semestrale	**L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 65.000**
- semestrale	**L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 199.500**
- semestrale	**L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 687.000**
- semestrale	**L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189